



Comune di Molveno

Piazza G. Marconi, 1
38018 Molveno (TN)
Telefono: 0461 586936
Fax: 0461 586968

codice fiscale e partita IVA: 00149120222
e-mail: molveno@comuni.infotn.it
pec: comune@pec.comune.molveno.tn.it
sito web: www.comune.molveno.tn.it

REGOLAMENTO PER IL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI FISSI DI TELECOMUNICAZIONE

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 37 DI DATA 25/11/2014
ENTRATO IN VIGORE IL 08/12/2014)





TITOLO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 – Inquadramento normativo ed oggetto del regolamento

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 6, della L. 36/2001, dall'art. 61, comma 4 della L.P. 10/1998 e nel rispetto dei criteri localizzativi di cui al comma 1 dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Provincia 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg, il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Provincia 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg, il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli **impianti fissi di telecomunicazione** operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100kHz e i 300GHz (di seguito denominati "impianti"), anche mediante l'individuazione cartografica dei siti sensibili e delle collocazioni preferibili, così come rappresentato nell'elaborato allegato quale parte integrante e sostanziale (Allegato A e suoi successivi aggiornamenti), secondo il **principio di minimizzazione dell'esposizione** della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, già sancito dalla L. 36/2001 ed il **principio di precauzione**, sancito dall'art. 174, paragrafo 2 del trattato istitutivo dell'Unione Europea, fondamento di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il danneggiamento dei quali, per la peculiarità della loro natura, non potrebbe essere adeguatamente riparato attraverso interventi successivi.
2. Le presenti disposizioni non si applicano agli impianti di cui all'art. 97, comma 3, della L.P. 4 marzo 2008, n. 1 (Legge urbanistica provinciale) e successive modificazioni e integrazioni.¹

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini di questo Regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 2 del Decreto del Presidente della Provincia 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg (comprese eventuali successive modificazioni ed integrazioni), che di seguito si riportano:
 - a) "impianti di telecomunicazione": le stazioni e i sistemi o gli impianti radioelettrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge n. 36 del 2001, corrispondenti alle tipologie contenute nell'elenco approvato e aggiornato dal comitato di cui all'articolo 2, comma 5, della [legge provinciale n. 9 del 1997](#), di seguito denominato "comitato"; l'elenco è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e nel sito dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
 - b) "impianti di radiodiffusione": le stazioni di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva e radiofonica o sonora, disciplinati dalla [legge provinciale n. 9 del 1997](#);
 - c) "impianti ad uso radioamatoriale": gli impianti utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);
 - d) "impianti fissi": gli impianti di cui alle lettere a), b) e c) che stazionano almeno sei mesi nella stessa postazione;

¹ 3. L'installazione d'impianti fissi di telecomunicazione con potenza complessiva non superiore a 5 watt nonché, entro i medesimi limiti di potenza, la realizzazione di nuovi impianti fissi di telecomunicazione su strutture esistenti o la modifica di impianti fissi di telecomunicazione esistenti, nel rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento di attuazione dell'articolo 61 (Protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) della [legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10](#), non sono soggette a denuncia d'inizio di attività, né ai provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 100, comma 1, lettera c). Questi impianti sono considerati opere d'infrastrutturazione del territorio ai sensi delle norme vigenti e possono essere installati senza necessità di specifiche previsioni o adeguamenti degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale. Tali impianti sono soggetti esclusivamente all'osservanza dei limiti e dei valori stabiliti dalla normativa statale in materia di campi elettromagnetici. L'installazione, la realizzazione o la modifica di tali impianti formano oggetto di segnalazione, entro sessanta giorni, all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente per l'inserimento nel catasto provinciale previsto dall'articolo 61, comma 2, lettera j), della [legge provinciale n. 10 del 1998](#), nonché ai comuni territorialmente interessati, con le modalità e nei casi previsti dal regolamento di attuazione dell'articolo 61 della [legge provinciale n. 10 del 1998](#).



- e) "sistema ridondante": impianto fisso di telecomunicazione costituito da due ricetrasmittenti mai attive contemporaneamente in trasmissione;
- f) "potenza complessiva dell'impianto": la somma delle potenze massime ai vari connettori delle antenne che formano l'impianto di un singolo gestore. Nel caso di sistemi ridondanti, per potenza complessiva dell'impianto si intende la potenza massima al connettore d'antenna del solo impianto attivo;
- g) "struttura": palo o traliccio o palina destinati ad ospitare uno o più stazioni e sistemi o impianti radioelettrici;
- h) "siti sensibili di interesse socio-sanitario": siti nei quali risiedono o possono permanere, per un tempo prolungato, soggetti sensibili. Tali siti, individuabili nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, parchi urbani o parchi gioco, sono, a titolo esemplificativo:
- edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (ospedali, case di cura, cliniche);
 - edifici scolastici, edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (parchi gioco, istituti di accoglienza socio-assistenziali e strutture similari);
 - residenze per anziani;
 - pertinenze relative a tutte le tipologie sopra citate (ad esempio terrazzi, balconi, cortili e giardini);
- i) "siti sensibili di interesse storico-architettonico": siti nei quali devono essere evitati impatti di tipo visivo ricadenti nelle seguenti tipologie:
- beni culturali di cui agli articoli 10 e 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
 - beni soggetti alle prescrizioni di tutela indiretta di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
 - beni di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 78 (Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale).

Art. 3 - Finalità

1. Le direttive contenute nel presente regolamento hanno lo scopo di consentire il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, nel rispetto dei criteri e delle indicazioni tecniche approvate con D.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg recante "Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100kHz e 300 GHz (articolo 61 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10), conformandosi al principio di precauzione e perseguendo la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
2. Il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti è finalizzato alla tutela della salute pubblica, dell'ambiente e del paesaggio, alla salvaguardia di zone o siti di particolare interesse socio-sanitario, storico-architettonico e di interesse pubblico, anche sotto il profilo paesaggistico-ambientale, artistico e culturale, nonché di zone a prevalente destinazione residenziale esistenti o di probabile sviluppo futuro.
3. Gli obiettivi da perseguire sono la salvaguardia delle zone a prevalente destinazione residenziale esistenti e di probabile sviluppo successivo, nonché delle zone e dei siti sensibili di cui alle lettere h) ed i) del comma 1 dell'art. 2 del D.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg, prevedendo specifici divieti e/o limitazioni.

TITOLO II – DIRETTIVE

Art. 4 – Criteri di localizzazione e di realizzazione

1. La realizzazione di nuove strutture destinate ad ospitare gli impianti fissi di telecomunicazione o l'installazione devono rispettare i principi indicati al Titolo I, le normative di settore, i criteri generali di localizzazione fissati dall'art. 3 del D.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg, nonché i criteri di seguito indicati e le indicazioni di localizzazione individuate nella cartografia allegata al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale.



2. Preso atto che l'installazione degli impianti di telecomunicazione non necessita di specifiche previsioni, né di adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale, essendo tali impianti considerati opere di infrastrutturazione del territorio ai sensi dell'art. 46 delle norme di attuazione del P.U.P. e delle disposizioni in materia urbanistica, si provvede a regolamentare in maniera specifica per il territorio comunale l'installazione di nuovi impianti fissi di telecomunicazione.
3. L'Amministrazione comunale individua proprie aree, edifici ed attrezzature presso le quali è possibile installare gli impianti in via preferenziale, tramite la planimetria allegata al presente atto (Allegato A) ed i suoi successivi aggiornamenti oppure su specifica richiesta del gestore, nel rispetto dei criteri di localizzazione fissati dalla normativa nazionale e provinciale e dal presente regolamento.
4. Gli impianti sono collocati:
 - a) in via preferenziale, nelle aree indicate con la lettera B nella cartografia allegata (Allegato A); tali aree sono di proprietà pubblica, sono ritenute idonee e rispettose dei criteri provinciali fissati nel regolamento approvato con D.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg, nonché delle finalità generali atte a ridurre al minimo le esposizioni nei confronti della popolazione; all'interno di ciascun sito individuato devono trovare collocazione il massimo numero possibile di strutture ed installazioni mediante il coordinamento e la cooperazione tra gestori, nel rispetto dei limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità stabiliti dal DPCM 08/07/2003 ed eventuali successivi aggiornamenti;
 - b) in alternativa e solo ad avvenuta dimostrazione dell'impossibilità di trovare collocazione nei siti e/o nelle aree di cui al precedente punto a), possono essere collocati nel resto del territorio comunale, ad esclusione delle aree individuate in cartografia con la lettera A, siti ed aree sensibili che godono della massima tutela e che, salvo comprovate impossibilità di localizzazioni alternative che offrano comunque la possibilità di erogazione del servizio, anche con diverse tipologia di impianti o potenza erogata, non possono essere oggetto di installazione di impianti.
5. In ogni caso, gli impianti devono essere collocati:
 - a) in via prioritaria all'interno di siti comuni con altri operatori, nella prospettiva del contenimento delle strutture presenti sul territorio comunale;
 - b) in posizione defilata rispetto alle visuali libere o a manufatti di pregio ed adottando le opportune misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico-ambientale, seguendo i criteri di mimetizzazione sotto riportati;
 - c) in luoghi contigui ad altri impianti tecnologici simili, privilegiandone la concentrazione;
 - d) in aree raggiungibili con la viabilità esistente ovvero prossime alla viabilità esistente.
6. In ogni caso, gli impianti devono essere realizzati/installati:
 - a) nel rispetto dei criteri di cui all'art. 3 del D.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg ed eventuali successive modificazioni e integrazioni;
 - b) secondo le seguenti prescrizioni:

devono essere adottate tutte le opportune misure per mimetizzarli tenendo conto dello sfondo su cui si attestano e utilizzando colorazioni adeguate, deve essere favorita la posizione marginale e defilata rispetto al sistema di utilizzo agricolo delle aree aperte e devono essere adottate tutte le opportune misure per evitare lo sveltamento rispetto ai crinali e alle sommità delle emergenze orografiche.

Nel caso l'accesso all'area non fosse garantito da viabilità esistente, la nuova viabilità di accesso deve essere realizzata secondo le indicazioni tecniche dell'Amministrazione, evitando tracciati in roccia o esposti a particolari visuali.



TITOLO III – CONTROLLI

Art. 5 – Controlli

1. Il rilascio delle autorizzazioni e concessioni comunque previste dalle normative vigenti in materia e la presentazione di SCIA di carattere urbanistico-edilizio sono subordinati all'accertamento della conformità della localizzazione rispetto al presente regolamento.
2. Fatte salve le attribuzioni del ministero competente in materia di telecomunicazioni, i controlli sull'applicazione della disciplina concernente gli impianti di telecomunicazione stabilita dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, dal regolamento approvato con D.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg, nonché sul rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione del comitato di cui al comma 5 dell'art. 2 della L.P. 28 aprile 1997, n. 9 sono esercitati dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.
3. I controlli sul rispetto delle direttive del presente regolamento sono esercitati dal Comune di Molveno e dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, alla quale viene trasmessa copia, nell'ambito delle rispettive competenze.
In particolare spetta al comitato provinciale la valutazione del rispetto dei criteri generali di localizzazione adottati ai sensi dell'art. 3 del regolamento approvato con D.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg., nonché il rispetto dei criteri specifici di localizzazione adottati con il presente regolamento, nei casi previsti dall'art. 6 comma 5 del medesimo D.P.P..
4. Il Comune si attiva a collaborare con l'A.P.P.A. – Settore laboratorio e controlli della Provincia, al fine della verifica del rispetto dei limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità generati da campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, da parte dei gestori delle strutture ubicate sul territorio comunale e nel caso di accertata difformità, chiede agli enti preposti l'adozione dei provvedimenti del caso.



TITOLO IV – PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI

Art. 6 – Procedimenti autorizzatori

1. La realizzazione e la modifica degli impianti fissi di telecomunicazione sono subordinate all'autorizzazione del comitato di cui all'art. 2 comma 5 della L.P. 28 aprile 1997, n. 9, nel rispetto dei procedimenti e con gli effetti previsti dagli artt. 5 e 6 del D.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg e sono subordinate all'acquisizione dei titoli abilitativi di carattere edilizio, ai sensi delle norme vigenti in materia urbanistica.

TITOLO V – DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 7 – Dismissione degli impianti

1. Nel momento in cui venisse meno la funzione in virtù della quale sono stati installati gli impianti in seguito ai titoli abilitativi acquisiti, il titolare dovrà provvedere, entro sei mesi, alla demolizione e rimozione di tralicci, antenne e manufatti di servizio, escludendo una modifica della loro destinazione d'uso e dovrà ripristinare l'area secondo le disposizioni previste dalla destinazione di zona stabilita dagli strumenti urbanistici in vigore.
2. Nel caso di inadempienza rispetto a quanto previsto al comma 1, provvederà il Comune addebitandone i relativi costi al titolare del provvedimento autorizzatorio dell'impianto e, in subordine, al proprietario del fondo interessato, se diverso dal Comune.

Art. 8 – Documentazione aggiuntiva

1. Ad integrazione della documentazione prevista dalla normativa in vigore, il rilascio di titoli abilitativi per la realizzazione e la modifica degli impianti fissi di telecomunicazione è subordinato alla presentazione di un atto unilaterale da parte del gestore dell'impianto nel quale lo stesso si impegna a garantire il rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 7 comma 1.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 -Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 08 dicembre 2014.

ALLEGATI:

Allegato A – Cartografia



INDICE

TITOLO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
Art. 1 – Inquadramento normativo ed oggetto del regolamento	2
Art. 2 - Definizioni	2
Art. 3 - Finalità	3
TITOLO II – DIRETTIVE	3
Art. 4 – Criteri di localizzazione e di realizzazione	3
TITOLO III – CONTROLLI	5
Art. 5 – Controlli	5
TITOLO IV – PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI	6
Art. 6 – Procedimenti autorizzatori	6
TITOLO V – DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI	6
Art. 7 – Dismissione degli impianti	6
Art. 8 – Documentazione aggiuntiva	6
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI	6
Art. 9 -Entrata in vigore	6